

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA SEZIONE CIVILE

DECRETO

Il giudice Clara Ciofetti,

letta l'istanza in data 24.1.2024:

- rilevato che l'avviso di vendita risale al 10.12.2023, onde se l'opposizione fosse stata presentata prima del 23.1.2024 (ovvero a ridosso della vendita), l'udienza per la trattazione della stessa sarebbe stata calendarizzata in data antecedente all'aprile 2024;
- rilevato che non sussistono i presupposti per l'anticipazione dell'udienza per esigenze di organizzazione del ruolo (l'opposizione è del 23.1.2024 e non è possibile celebrare l'udienza prima del 30.1.2024, anche considerando i tempi per le notifiche);
- rilevato che può essere rivalutata la decisione sulla sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte;

osservato che l'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato al fine di contestare il diritto di di portare aventi l'esecuzione risulta tardiva e dunque inammissibile in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 615 comma II c.p.c., terzo periodo. L'art. 615 comma II terzo periodo c.p.c., come novellato dal decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla I. 30 giugno 2016, n. 119 stabilisce che "Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile". Ai sensi dell'art. 615 co. II ultimo periodo c.p.c., il debitore e il terzo che subisce l'espropriazione, dunque, quando intendano lamentare l'impignorabilità dei beni staggiti debbono, a pena di inammissibilità, proporre l'opposizione, prima che venga adottata l'ordinanza che dispone la vendita (ai sensi degli artt. 530 e 569 c.p.c., richiamati, rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare o presso terzi ovvero per l'espropriazione immobiliare) ovvero prima della emanazione del provvedimento recante l'assegnazione dei crediti a terzi (ai sensi dell'art. 552 c.p.c., impropriamente menzionato, ma idoneo a richiamare l'art. 553 c.p.c. che regola la emanazione della ordinanza di assegnazione del credito). Analoga preclusione

temporale opera, a pena di inammissibilità dell'azione, quando il debitore ovvero il terzo proprietario contestino il diritto dei creditori ad agire esecutivamente in loro danno anche se, nell'ipotesi da ultimo esaminata, la preclusione è subordinata alla effettiva sussistenza a quella data dei fatti posti a fondamento delle doglianze. L'art. 615 c.p.c. in esame, infatti, lascia aperta la proponibilità del rimedio ogniqualvolta l'opposizione all'esecuzione debba essere esperita per far valere vicende incidenti sul titolo esecutivo ovvero sul rapporto sostanziale che siano venute ad esistenza dopo il compimento degli atti esecutivi richiamati dagli artt. 530,569 e 552 c.p.c. La sanzione dell'inammissibilità per decorso del termine non opera, tuttavia, tutte le volte in cui l'opponente alleghi e dimostri che il ritardo sia dovuto a causa non imputabile.

- osservato che l'opposizione all'esecuzione proposta per contestare l'insussistenza dei presupposti formali o sostanziali per procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di vicende già note alla data di adozione dell'ordinanza di vendita ovvero di assegnazione, quando il ritardo non sia giustificabile, deve essere dichiarata inammissibile;
- opinato che, nel caso in esame, in data 10.12.2023 il Giudice dell'Esecuzione ha emesso ordinanza di vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c. e soltanto in data 23/1/2024 il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione, senza allegare alcuna giustificazione sul ritardo.
- rilevato, tuttavia, che, secondo un certo orientamento, va riconosciuto al giudice dell'esecuzione il potere-dovere (non previsto espressamente dalla legge ma ritenuto latente al sistema), di controllare l'esistenza dei presupposti formali per procedere ad espropriazione e di disporre la chiusura anticipata del processo nel caso di loro insussistenza. Si ritiene, in particolare, che il giudice dell'esecuzione possa disporre la chiusura anticipata del procedimento ogniqualvolta rilevi l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati dai pignoranti. La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che "Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prestindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso" (cfr. adcs. Cass., Scz. 3, Sentenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 -01; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 01; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 01; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956-01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 01). In tali casi, l'opposizione va qualificata quale istanza di sollecitazione dei poteri officiosi del G.E. di verificare la sussistenza di un valido titolo esecutivo posto a sostegno della espropriazione forzata;

- rilevato, con riferimento al caso di specie, che l'art. 106 Tub impone ai fini dell'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico l'iscrizione da parte degli intermediari finanziari nello speciale albo tenuto da Banca d'Italia. La predetta disposizione, che si applica anche in caso di recupero di un credito ceduto e cartolarizzato ex L. n. 130/99, ha la funzione preminente di tutelare i risparmiatori e il mercato tramite un controllo rigoroso di quei soggetti che, in quanto autorizzati, svolgono professionalmente attività di prestito di denaro sì che il legislatore ha introdotto un rigido controllo di tutte le società finanziarie non bancarie per garantire c.d. vigilanza equivalente tra istituti finanziari bancari e non e soprattutto al mirato scopo di assoggettarne a verifica costante la sufficiente patrimonializzazione, funzionale alla tutela dei risparmiatori. La dinamica di tali attività prevede spesso la delega del delegato ad un terzo: il delegato (cd master servicer) delega un terzo (c.d. special servicer) del proprio incarico, in altre parole da un rapporto di procura (cessionario-master servicer) si passa ad un rapporto di sub-procura (master servicer-special servicer). Nella specie, la cessionaria del credito,

ha conferito incarico di special servicer a ..., dandole il potere di agire in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti [...] (cfr. Gazzetta Ufficiale in atti). Ora, in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l'attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (iscritta all'Albo ex art 106 TUB), preventivamente indicata nell'avviso di cessione pubblicato in GU. L'indicazione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti deve essere soggetto iscritto all'Albo ex art 106 TUB e, a riprova di ciò, negli avvisi di cessione di tali crediti -come pubblicati in Gazzetta Ufficiale- viene sempre indicato tale incarico. La particolare qualità di tali società -in quanto iscritte all'Albo ex art 106 TUB- è evidentemente ritenuta dal legislatore una necessaria garanzia del sistema (tanto da dover essere pubblicata in GU ed inserita nei prospetti informativi) a tutela dei superiori interessi in gioco e della "correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto col pubblico";

- rilevato che sussistono dubbi, allo stato, sulla iscrizione della cessionaria e della special Servicer all'Albo ex art 106 TUB, onde vi sono giusti motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte;

P.Q.M.

Dispone la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte. Rigetta la richiesta di anticipazione di udienza. Si comunichi.

Siena, 26 gennaio 2024

Il giudice Clara Ciofetti